RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DEI RITROVATI VEGETALI, ADOTTATA A PARIGI IL 2 DICEMBRE 1961 E DELL'ATTO ADDIZIONALE

Art. 35 (Convenzione)

Limitazione delle condizioni per la qualifica di novita

Nonostante le disposizioni dell'articolo 6, ogni Stato dell'Unione, senza che sorga un obbligo per gli altri Stati dell'Unione, ha la facolta' di limitare le condizioni richieste per la qualifica di novita' previste nell'articolo suddetto, per quanto concerne le varieta' di recente creazione esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente convenzione rispetto a detto Stato.

Versione in vigore dal 12 febbraio 1975, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione della convenzione per la protezione dei ritrovati vegetali, adottata a Parigi il 2 dicembre 1961 e dell'atto addizionale
Estremi	Legge 16 luglio 1974, n. 722
Partizione	Convenzione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 gennaio 1975

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/legge-722-1974/convenzione-art-35-limitazione-delle-condizioni-per-la-qualifica-di-novita

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it